

**sara assicurazioni**  
Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Contratto di assicurazione infortuni collettivo

---

## **Infortuni cumulativa**

**Modello:** 161COL **Edizione:** Ed 11/2017

---

Set Informativo

**Modello:** SIN161A **Edizione:** Ed 01/2019

**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)  
P.E.C.: saraassicurazioni@sara.telecompost.it - Divisione Ala - Sede Operativa: Via Porro Lambertenghi,7 - 20159 Milano  
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009  
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Pagina lasciata  
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

Questa polizza assicura una persona fisica contro gli infortuni.



**Che cosa è assicurato?**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- ✓ delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza;
- ✓ di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L'assicurazione comprende anche:

- ✓ l'asfissia non di origine morbosa;
- ✓ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ✓ l'annegamento;
- ✓ l'assideramento od il congelamento;
- ✓ la folgorazione;
- ✓ le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione delle malattie di cui gli insetti siano portatori necessari;
- ✓ i colpi di sole, di calore o di freddo;
- ✓ gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- ✓ gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
- ✓ gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva.

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri su veicoli ed elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- ✓ su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- ✓ su aeromobili di Aereoclubs;
- ✓ su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione o da atti di terrorismo che l'assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per il periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra, guerriglia o l'insurrezione.



**Che cosa non è assicurato?**

✗ Non sono mai assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.



**Ci sono limiti di copertura?**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- ! dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio - salvo quanto disposto dalla garanzia rischio volo;
- ! da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni, da suicidio o tentato suicidio;
- ! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ! da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ! da guerra (dichiarata e non) guerriglia o insurrezione, salvo quanto disposto dalla garanzia stessa;
- ! da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono altresì esclusi gli infortuni causati:

- ! dalla pratica di sport comportanti l'uso, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore. Si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" - amatoriali e non - all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209 e successive modificazioni;
- ! dalla pratica dello sport del paracadutismo, nonché di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- ! dalla pratica dei seguenti sport: bob, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci estremo o acrobatico o scialpinismo, kite-surf, alpinismo o scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco e/o svolti "in solitaria", Free Climbing (arrampicata libera o "in solitaria"), salto con l'elastico nel vuoto, gare di sci in discesa libera, speleologia, pugilato, rugby, football americano, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, immersioni subacquee con autorespiratore, snowboard, sci estremo, atletica pesante, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting).
- ! dalla partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le attività di sport equestri, ciclistiche, sciistiche, arti marziali, triathlon;
- ! di sport costituenti per l'assicurato attività professionale principale o secondaria, non dichiarata. Rientrano in tale definizione anche le attività sportive ove l'assicurato percepisca una qualunque forma di retribuzione diretta od indiretta (come ad esempio: rimborsi spese in forma forfettaria, premi in denaro, sponsorizzazioni, benefit).

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplessia e le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione, salvo quelle di origine traumatica, secondo quanto previsto dalle "Lesioni speciali"



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.



### Che obblighi ho?

**Stipula del contratto** - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Corso di contratto** - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento (con particolare riferimento al cambio di attività professionale dichiarata) e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

**Altre assicurazioni** - Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se il Contraente o l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

Il premio di polizza può essere annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. E' altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento di un premio unico anticipato per le polizze di durata inferiore all'anno.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate e del premio, che nella forma senza adeguamento. Il premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore per ciascuna garanzia.



### Quando inizia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.

Dopo ogni sinistro, denunciato e indennizzabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Contratto di assicurazione infortuni collettivo

---

## Infortuni cumulativa

---

### Condizioni di Assicurazione

**Modello:** 161COL **Edizione:** Ed 11/2017

**INDICE**

<i>Definizioni</i>	pag.	3
NORME CHE REGOLANO:		
- L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	4
- L'ASSICURAZIONE INFORTUNI	pag.	6
CONDIZIONI PARTICOLARI	pag.	12

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

**Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto, contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della contraente o dell'Assicurato**

### Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Beneficiari:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Fatturato Netto:** l'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità (o nel periodo assicurativo se di durata inferiore all'anno) di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany)
- I.V.A. od equivalenti imposte locali applicabili

**Franchigia:** la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

**Gessatura:** l'apparechiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenute con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimovibile unicamente da personale medico o paramedico;

**Inabilità Temporanea:** la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato di attendere alle attività dichiarate in polizza;

**Indennizzo:** la somma dovuta alla Società in caso di sinistro;

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

**Intervento chirurgico:** intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia;

**Invalidità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

**Istituto di cura:** l'ospedale o la clinica universitaria, la casa di cura, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno, nonché le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Malattia:** ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Ricovero:** la permanenza in Istituto di cura con pernottamento, documentata da cartella clinica;

**Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro;

**Retribuzioni Lorde:** tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L..

**Scheda di polizza:** il documento - Mod. 161/A - che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni del Contraente, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali Condizioni Particolari e Aggiuntive, la sottoscrizione delle Parti;

**Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Società:** la SARA Assicurazioni S.p.A.

**Stato patologico:** ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio;

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 1. Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C..

#### 1.2 - ASSICURAZIONE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO ALTRUI

La presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui; in tal caso gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C..

#### 1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Se il Contraente o l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

#### 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto.

#### 1.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### 1.6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C. C..

Qualora l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una attività professionale diversa da quella indicata nel simple di polizza mod. 161A, l'indennizzo spettante a termini di polizza è corrisposto:

**IN MISURA INTEGRALE**, se l'attività svolta al momento del sinistro corrisponde ad una classe professionale uguale od inferiore a quella dichiarata;

**NELLA PERCENTUALE INDICATA NELLA SOTTOSTANTE TABELLA**, se all'attività svolta al momento del sinistro corrisponde una classe professionale più elevata.

Al fine della valutazione del grado di rischio inerente le varie attività professionali, si fa riferimento alla classificazione risultante dall' "Elenco delle attività professionali" (Allegato 1).

Qualora al momento del sinistro l'attività effettivamente svolta dall'Assicurato risulti differente da quella indicata in polizza e risulti tra quelle elencate nella classe professionale "R.D.", non verrà corrisposto alcun indennizzo in quanto tali attività risultano assicurabili solo con esplicita e preventiva autorizzazione della Società.

Per la classificazione di attività eventualmente non citate nell' "Elenco delle attività professionali" saranno utilizzati criteri di equivalenza od analogia ad attività elencate.

		Attività indicata nel modulo di polizza			
		Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
Attività al momento del sinistro	Classe A	=	=	=	=
	Classe B	85 %	=	=	=
	Classe C	67 %	80 %	=	=
	Classe D	55 %	65 %	65 %	=

#### 1.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C. C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.



## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 1.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato e indennizzabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### 1.9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Se il contratto prevede il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

### 1.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### 1.12 - MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

Denominazione	Riferimenti
1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2 ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3 IFOAP concilia	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

### 2. Norme che regolano l'assicurazione infortuni

#### 2.1 - RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L'assicurazione comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento od il congelamento;
- e) la folgorazione;
- f) le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione delle malattie di cui gli insetti siano portatori necessari;
- g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- h) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- i) gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
- j) gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva.

L'assicurazione è inoltre estesa ai rischi indicati ai successivi punti 2.3 "Rischio volo" e 2.4 "Rischio guerra, guerriglia e insurrezione", nei limiti e con le modalità ivi precisate.

#### 2.2 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio - salvo quanto disposto dal successivo art. 2.3;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni, da suicidio o tentato suicidio;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da guerra (dichiarata e non) guerriglia o insurrezione, salvo quanto disposto dal successivo art. 2.4;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono altresì esclusi gli infortuni causati:

- h) dalla pratica di sport comportanti l'uso, anche come passeggero, di veicoli o di natanti a motore. Si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" - amatoriali e non - all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209 e successive modificazioni;
- i) dalla pratica dello sport del paracadutismo, nonché di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- l) dalla pratica dei seguenti sport: bob, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci estremo o acrobatico o scialpinismo, kite-surf, alpinismo o scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello EEA- Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche), Free Climbing (arrampicata libera o "in solitaria"), salto con l'elastico nel vuoto, gare di sci in discesa libera, speleologia, pugilato, rugby, football americano, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, immersioni subacquee con autorespiratore, snowboard, sci estremo, atletica pesante, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting).
- m) dalla partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le attività di sport equestri, ciclistiche, sciistiche, arti marziali, triathlon;
- n) di sport costituenti per l'assicurato attività professionale principale o secondaria, non dichiarata. Rientrano in tale definizione anche le attività sportive ove l'assicurato percepisca una qualunque forma di retribuzione diretta od indiretta (come ad esempio: rimborsi spese in forma forfettaria, premi in denaro, sponsorizzazioni, benefit).

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplezia e le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione, salvo quelle di origine traumatica, secondo quanto previsto dal punto 2.6 "Lesioni speciali" che segue.

#### 2.3 - RISCHIO VOLO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.3, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri su veicoli ed elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di Aereoclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso.

**La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno.**

#### 2.4 - RISCHIO GUERRA, GUERRIGLIA E INSURREZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2 lettera f) sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione o da atti di terrorismo che l'assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per il periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra, guerriglia o insurrezione.

**La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno.**

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 2.5 – INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 3.000.000,00 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

### 2.6 LESIONI SPECIALI

#### Ernie traumatiche

La garanzia comprende le ernie di origine traumatica; nel caso in cui l'ernia comporti intervento chirurgico la Società corrisponde una diaria di € 50 per ogni giorno di degenza in istituto di cura (anche in Day-Hospital), con un minimo di € 150 ed un massimo di € 800 per sinistro. Qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, la Società riconoscerà i postumi invalidanti fino al 2% della Invalidità permanente totale (senza applicazione di eventuali franchigie) e comunque con il massimo indennizzabile di € 1.500.

### 2.7 - PERSONE NON ASSICURABILI

**Non sono mai assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.**

### 2.8 - VALIDITA TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

### Casi assicurabili e limitazioni

#### 2.9 - MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore.

Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morte non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli Artt. 60 e 62 C. C..

Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

#### 2.10 – INVALIDITA' PERMANENTE

a) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencati nella tabella sotto riportata all'art. 2.11.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella tabella di cui all'art. 2.11, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- Nel caso di minorazioni, anziché di perdita di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella suddetta tabella, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni, di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella suddetta tabella e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori ed ai criteri sopra riportati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 2.11 - TABELLA: PERCENTUALI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo		12%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
<b>Anchilosi:</b>		
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
- della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
<b>Paralisi completa:</b>		
- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
<b>Perdita anatomica o funzionale di:</b>		
- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un dito del piede diverso dall'alluce		1%
- falange ungueale dell'alluce		2,5%
<b>Anchilosi:</b>		
- dell'anca in posizione favorevole		35%
- del ginocchio in estensione		25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astralgica		15%
<b>Sordità completa di:</b>		
- un orecchio		10%
- ambedue gli orecchi		40%
<b>Stenosi nasale assoluta:</b>		
- monolaterale		4%
- bilaterale		10%
<b>Perdita anatomica di:</b>		
- un rene		15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
<b>Paralisi completa:</b>		
- del nervo sciatico popliteo esterno		15%
- Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:</b>		
- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- 12° dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
<b>Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo:</b>		2%
<b>Esiti di frattura del sacro</b>		3%
<b>Esiti di frattura del coccige con callo deforme</b>		5%
<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</b>		
- un occhio		25%
- ambedue gli occhi		100%

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 2.12 - FRANCHIGIA ASSOLUTA E DIFFERENZIATA SULLA INVALIDITA' PERMANENTE

La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000, non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 250.000 e fino a € 600.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità Permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 600.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità Permanente è di grado pari od inferiore al 15% della totale; se invece l'invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- quando l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 20% della totale la liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata senza l'applicazione delle franchigie indicate nelle precedenti lettere a) b) c).**

Qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado pari superiore al 65% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.

### 2.13 - INABILITA TEMPORANEA - FRANCHIGIA

Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la relativa somma assicurata:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

L'indennizzo per inabilità temporanea verrà effettuato a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza per la parte di somma assicurata non eccedente € 50;
- dal sedicesimo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza, per la parte di somma assicurata eccedente € 50.

### 2.14 - RIMBORSO SPESE SANITARIE

Per la cura delle lesioni causate da infortunio la Società rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rete di degenza;
- trasporto dell'assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapeutici rieducativi;
- cure e protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegati nella protesi sono rimborsabili fino a concorrenza di € 1.000,00 e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

**Per le prestazioni sanitarie sopra elencate che non risultino effettuate durante il ricovero in istituto di cura il rimborso delle spese verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 20% delle spese indennizzabili, con un minimo non indennizzabile di € 150,00 per ogni infortunio.** Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative note, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle note, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio sarà quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

### 2.15 - RICOVERO E CONVALESCENZA

In caso di ricovero reso necessario dall'infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata:

- per ciascun giorno di effettiva degenza e **per un periodo massimo di 180 giorni**, a partire dal giorno stesso del ricovero e fino al giorno antecedente quello della dimissione;
- per ciascun giorno di convalida post-ricovero prescritta dal medico curante, con un massimo di giorni pari al numero dei pernottamenti in istituto di cura.

**La durata massima dell'esborso per ricovero e convalida non potrà superare complessivamente 365 giorni per infortunio.**

L'indennizzo non è cumulabile con la garanzia "Indennità di apparecchio gessato", se coesistenti si applica quanto previsto al successivo art. 1.16.

Qualora l'assicurato che si trovi all'estero subisca un infortunio certificato da documentazione del locale pronto soccorso e le condizioni dell'Assicurato, comprovate da documentazione medica, rendano necessario il ricovero e/o un intervento chirurgico nello stato estero in cui l'Assicurato si trova, la somma assicurata prevista in polizza per la presente garanzia si intende maggiorata del 50%. Non sono considerati estero lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di S.Marino, il Principato di Monaco e la Svizzera.

### 2.16 - APPLICAZIONE APPARECCHIO GESSATO

Qualora a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, venga applicato all'Assicurato una gessatura, la Società corrisponde l'indennizzo giornaliero indicato nella scheda di polizza, fino alla rimozione del gesso, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali dichiarate, **per un periodo massimo di 90 giorni**. Agli effetti del computo dell'indennità dovuta il primo e l'ultimo giorno si considerano giorno unico.

Qualora detta garanzia sia coesistente con quella prevista dall'art. 1.14 "Ricovero e Convalida" nonché con l'indennità prevista dal successivo art. 1.16 "Inabilità Temporanea", le assorbe finché coesistenti, salvo il diritto dell'Assicurato a percepire, nel periodo di coesistenza, quella di importo assicurato maggiore.

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 2.17 – RENDITA VITALIZIA

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che determini come conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente accertata maggiore del 50% della totale, verrà garantito, in aggiunta al previsto indennizzo per l'invalidità permanente, anche il pagamento della rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo iniziale lordo annuo risultante pattuito sul frontespizio di polizza alla voce "Rendita Vitalizia". Detta rendita vitalizia sarà assegnata con polizza emessa dalla SARA VITA SPA stipulata tra SARA VITA e SARA assicurazioni (Contraente), e con premio a carico della SARA assicurazioni.

L'effetto della polizza emessa da SARA VITA avrà la stessa data della sottoscrizione dell'atto con il quale è accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuata dodici mesi dopo l'effetto della polizza vita.

La rendita verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.

### Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

#### 2.18 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro deve darsi avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accertamento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Per il rimborso delle spese sanitarie devono essere presentati i documenti di spesa in originale (fatture, notula, ricevute) debitamente quietanzati, nonché la relativa documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

#### 2.19 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un altro già minorato, le percentuali di cui alla Tabella riportata all'art. 2.11 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### 2.20 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto che precede, debbono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri componenti del Collegio nel verbale definitivo.

#### 2.21 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il rimborso di spese di cura effettuate all'estero verrà eseguito al cambio medio - desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

#### 2.22 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### 2.23 - INDICIZZAZIONE

Qualora dal frontespizio di polizza risulti che il contratto è soggetto ad indicizzazione ("Indicizzazione SI"), le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato nella scheda di polizza mod. 161A, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello della stipulazione, con quello del mese di giugno dell'anno successivo a quello della stipulazione, tenendo conto di eventuali mutamenti della base di calcolo nel frattempo adottati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### Norme relative alla gestione del contratto

#### 2.24 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telefax o P.E.C..

#### 2.25 - VARIAZIONI NELLE PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione vale per le persone indicate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in base al quale fu fatta l'assicurazione.

Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società; l'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno di perfezionamento e di incasso della relativa appendice. La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

#### 2.26 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

**Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate.**

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della società contraente, il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società costituita.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, suoi eredi, od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di trenta giorni.

#### 2.27 - COESISTENZA DI POLIZZA DI R. C.

**Nel caso che il Contraente abbia in corso con la SARA Assicurazioni una polizza di responsabilità civile che estenda la garanzia anche alle persone assicurate con la presente polizza, è espressamente convenuto che, qualsiasi indennizzo la Società dovesse pagare in base alla presente polizza, andrà computato a detrazione del risarcimento che essa dovesse corrispondere, per le stesse persone, in base alla predetta polizza di responsabilità civile.**

#### 2.28 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il contratto è emesso con la formula a "regolazione del premio", il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri, o libri amministrativi del Contraente tenuti obbligatoriamente per legge.

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente circa la consistenza numerica degli elementi di rischio variabili (numero degli assicurati, o retribuzione lorde, o fatturato netto) quale risulta inizialmente indicata in polizza.

Eventuali variazioni nel novero degli Assicurati in corso di contratto avranno automatica validità agli effetti della garanzia senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente; delle variazioni si terrà conto in sede di regolazione del premio.

##### a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, **fermo il premio minimo stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.**

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione, e cioè, a seconda del caso – indicato sul frontespizio di polizza – l'indicazione:

- del numero di assicurati complessivo che nel periodo assicurativo a cui la regolazione del premio si riferisce, che hanno usufruito, anche solo temporaneamente, della copertura assicurativa. Ai fini della regolazione del premio, anche per le persone che subentreranno nella copertura assicurativa in corso del periodo assicurativo, sarà conteggiato un premio netto unitario riportato sulla scheda di copertura.

A tale importo dovrà essere aggiunto un ulteriore importo pari al 10% a titolo di accessori più imposte.

Eventuali assicurati che nel corso del medesimo periodo assicurativo cessino di essere in copertura, saranno comunque conteggiati nel novero degli assicurati ai fini della regolazione del premio del periodo preso a riferimento.

- delle Retribuzione Lorde (come da definizione) corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato Netto (come da definizione).

Le differenze passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

##### b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell' elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

##### c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

### d) Sanzioni

1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata di quanto segue:
  - verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
  - che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3);
2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

### 3. Condizioni particolari

*valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza*

#### 3.1 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AI SOLI INFORTUNI PROFESSIONALI

A modifica dell'art.2.1 "Rischi assicurati" del presente contratto, la garanzia è prestata limitatamente ai soli rischi professionali dichiarati in polizza.

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che l'Assicurato svolge un'attività professionale alle dipendenze di terzi o comunque un'attività lavorativa o di stage o studio o di volontariato presso/per conto di terzi con unorario di lavoro/attività, oggettivamente riscontrabile.

#### 3.2 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AI SOLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI

A modifica dell'art.2.1 "Rischi assicurati" del presente contratto, la garanzia è prestata limitatamente ai soli rischi extraprofessionali nell'ambito della vitacomune, all'infuori pertanto dell'occupazione professionale dichiarata o di qualsiasi altra attività artigianale o comunque remunerata. L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che l'Assicurato svolge un'attività professionale alle dipendenze di terzi o comunque un'attività lavorativa, con unorario di lavoro oggettivamente riscontrabile.

#### 3.3 - RISCHIO CONDUCENTE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.1 "Rischi assicurati" l'assicurazione si intende limitata ai soli infortuni automobilistici (intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso al veicolo indicato in polizza e per gli infortuni occorsi durante le operazioni rese necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia dell'auto, esclusa ogni altra causa o circostanza) unicamente nei confronti delle persone che si trovino a bordo del veicolo indicato in qualità di conducente, purché munito della prescritta abilitazione alla guida e con il consenso del Contraente o del proprietario.

#### 3.4 - RISCHIO "IN ITINERE"

Ad integrazione della precedente Condizione Particolare 3.1 o 3.2 o 3.3 la garanzia si estende agli infortuni "in itinere" intendendosi per tale il rischio collegato al trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di lunghezza o di tempo. L'Assicurato si impegna tuttavia a denunciare alla Società tutti gli infortuni che gli potessero occorrere, anche se esplicitamente esclusi dalla presente garanzia.

#### 3.5 - AMMINISTRATORI - RISCHI DELLA CARICA

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni occorsi agli Assicurati nello svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente e precisamente durante riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, sempreché sia documentato attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio del Contraente, che l'infortunio si è verificato durante gli eventi sopra descritti.

#### 3.6 - ADDETTI AI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata in favore dell'addetto (o degli addetti) al fabbricato indicato in polizza con le mansioni ivi descritte, esclusivamente per gli infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento dei suoi compiti all'interno delle strutture o dell'area di pertinenza del fabbricato ed anche all'esterno delle stesse qualora le mansioni a lui affidate dall'amministrazione immobiliare lo richiedano.

La garanzia vale soltanto per persone di età non inferiore a 18 anni.

Se l'addetto non è indicato nominativamente in polizza lo stesso è individuato mediante le scritture contabili, la documentazione e gli atti di amministrazione che il Contraente si impegna ad esibire agli incaricati dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Qualora l'Assicurato risulti affetto da infermità o difetti fisici, si intendono confermati espressamente i criteri di indennizzabilità stabiliti all'art. 2.19.

#### 3.7 - BENEFICIO DELL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEL CONTRAENTE

Essendo il contratto stipulato dal Contraente per coprirsi, nei limiti ed alle condizioni convenute, del danno economico che ad esso possa derivare da un infortunio sofferto dalla persona assicurata, si conviene che l'indennità liquidata a termine di contratto verrà versata al Contraente che rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per la Società, impegnandosi pure a manlevare la Società stessa da ogni richiesta od azione che venga da chiunque avanzata in relazione al contratto.

In caso di sinistro il Contraente si impegna ad esibire documentazione attestante l'avvenuta presa visione ed assenso, di quanto sopra, da parte dell'Assicurato, pena decadenza della presente condizione.



## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 3.8 - CAMBIAMENTO NELLE MANSIONI DEGLI ASSICURATI

Qualora per esigenze aziendali il Contraente debba temporaneamente destinare un Assicurato a compiti diversi da quelli descritti in polizza sempreché rientranti nell'ambito della normale attività d'impresa, non si applicano le norme previste dall'art. 1.6 (Aggravamento del rischio).

### 3.9 - ESONERO DALLA DENUNCIA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dal denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o stipulino in proprio con altre società o con la Società stessa.

### 3.10 - ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITA'

Il Contraente è esonerato dal denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute.

È tuttavia espressamente confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i "criteri di indennizzabilità" stabiliti dall'art. 2.19.

È parimenti confermato l'art. 2.7 "persone non assicurabili"; pertanto qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile il relativo premio sarà restituito dalla Società.

### 3.11 - GARANZIA INTEGRATIVA PER INFORTUNI DEI QUALI SIA RESPONSABILE IL CONTRAENTE

A) Qualora, nonostante l'indennizzo liquidato a termini di polizza, l'Assicurato o - in caso di morte - i beneficiari o altri aventi diritto, congiuntamente o singolarmente, avanzino maggiori pretese nei confronti del Contraente a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, la Società risponde delle maggiori somme che questi fosse tenuto a pagare - per morte, invalidità permanente, inabilità temporanea - in eccedenza all'indennizzo predetto, **fino alla concorrenza di un importo pari all'indennizzo stesso, ma entro il limite di € 180.000,00 per persona.**

B) Qualora in un medesimo sinistro siano coinvolti più Assicurati, **il maggior esborso a carico della Società non potrà complessivamente superare la somma di € 775.000,00.**

C) La presente estensione di garanzia è operante soltanto per gli infortuni indennizzabili con la presente polizza, **ma non vale:**

- per le azioni di rivalsa esperite da Enti gestori di Assicurazioni Sociali;

- se, in relazione agli infortuni indennizzabili a termini della presente polizza, è in corso con la Società una polizza per la copertura della responsabilità civile del Contraente da essi derivante;

- se l'infortunato è:

1) ascendente o discendente del Contraente, altro parente o affine con lui convivente;

2) amministratore o socio del Contraente, se il Contraente è una società a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui al precedente punto 1).

D) Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società appena ne ha conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza.

La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termine di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni a lui spettanti.

### 3.12 - ASSICURAZIONE IN BASE ALLE RETRIBUZIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2.28 - "Regolazione del premio", per la determinazione delle somme assicurate e per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella a lui corrisposta, nei 12 mesi precedenti il mese nel quale si è verificato l'infortunio. Se il rapporto di lavoro dell'infortunato è inferiore a 12 mesi, la retribuzione maturata nel periodo di lavoro effettivo viene rapportata ad anno.

Il tasso di premio viene pattuito per ogni Euro di retribuzione computata, e riportato sulla scheda di copertura. Al premio risultante vanno applicati sconti e maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunti accessori ed imposta.

Al premio risultante vanno applicati sconti e maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunti accessori ed imposta. Il Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione tenuti dal Contraente.

### 3.13 MALATTIE PROFESSIONALI (per garanzie Morte ed Invalidità Permanente)

1) La garanzia si intende estesa alle malattie riportate in servizio e per cause di servizio, che abbiano per conseguenza la Morte o l'Invalidità permanente. La garanzia può valere per una o entrambe le garanzie, a seconda se sono state selezionate in polizza.

2) l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data della cessazione del rapporto stesso o dalla data della cessazione del servizio (se questa è anteriore alla scadenza del contratto).

3) sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali cardiovascolari e quelle tubercolari; vale inoltre l'esclusione prevista dall'art. 2.2 lett. g delle norme che regolano il contratto, relativamente alle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.

4) Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado pari o inferiore al **20%** della totale; se invece essa risulterà superiore al 20% della totale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

5) In caso di controversia se la malattia sia stata riportata in servizio e per cause di servizio o se la stessa sia insorta o si sia manifestata nei termini previsti dal precedente punto 2), la competenza può essere demandata al Collegio arbitrale previsto dall'Art. 2.19 delle norme che regolano il contratto.

6) per malattia si deve intendere: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

7) Limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente, la garanzia si intende estesa, alle affezioni da **HIV, EPATITE VIRALE "B", EPATITE VIRALE "C"**, contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio.

L'operatività della garanzia è subordinata al fatto che la denuncia dell'infortunio sia effettuata entro 30 (trenta) giorni dall'accaduto, e che alla denuncia dovrà essere allegata l'analisi del sangue comprovante la sieronegatività per le patologie suindicate.

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

Dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia di infortunio.

In caso di negatività il test per **HIV, EPATITE VIRALE "B" ed EPATITE VIRALE "C"**, dovrà essere ripetuto entro 180 (centottanta) giorni. Qualora anche quest'ultimo test risultasse negativo, si procederà all'accertamento definitivo al termine di un anno dall'evento per il **solo caso di HIV**.

### 3.14 MALATTIE CONTRATTE PER CAUSA DI SERVIZIO (per garanzia Diaria da ricovero in istituto di cura)

In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura a seguito di malattia riportata in servizio e per cause di servizio e relativa esclusivamente allo svolgimento dell'attività descritta in polizza e per la quale viene prestata la presente Assicurazione, la Società corrisponderà all'Assicurato stesso, un'indennità giornaliera pari ad euro 5,00 (cinque) per ciascun giorno di ricovero, per un massimo di 100 giorni, per sinistro ed anno assicurativo. Il giorno di dimissione dall'istituto di cura non viene considerato nel computo dei giorni. **L'assicurazione decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per i ricoveri dovuti a malattia.**

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.

**Non danno diritto all'indennità:**

- ricoveri che siano conseguenza diretta di stati patologici, anche se conseguenti ad infortunio, già conosciuti e/o diagnosticati al momento della stipula del contratto (o, nel caso di successive variazioni, anteriormente alla stipulazione della relativa appendice o sostituzione di polizza, rispetto alle persone ed alle garanzie introdotte a nuovo nonché per la parte di somme assicurate eccedente quelle già in corso) preesistenti alla decorrenza dell'assicurazione;
- le malattie contratte per causa diversa da quella di servizio;
- le psicosi in genere e le sindromi nevrotiche e caratteriali;
- gli eventuali ricoveri conseguenti a contagio accidentale da virus H.I.V.;
- ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana.

### 3.15 - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA PERMANENTE SECONDO LE TABELLE INAIL

Per la valutazione del grado di invalidità permanente si conviene di sostituire le percentuali riportate dalla tabella di cui all'art. 2.11 con quelle previste dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124 del 30.06.65.

### 3.16 - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

- 1) Per la definizione di infortunio professionale si fa riferimento al D.P.R. n. 1124, del 30.06.65 (T.U. Infortuni sul lavoro).
- 2) Le percentuali di invalidità permanente stabilite nella tabella di cui all'art. 2.11 sono sostituite con quelle previste dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124 del 30.06.65.
- 3) In deroga a quanto previsto dalla Condizione Particolare di cui all'art. 3.12, per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dirigente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni e cioè: lo stipendio, gli elementi costitutivi della retribuzione avente carattere continuativo (compresi: provvigioni, premi di produzione, altri compensi ed indennità anche se non di ammontare fisso; esclusi: emolumenti di carattere occasionale e quanto corrisposto a titolo di rimborso spese), l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura concordata convenzionalmente.
- 4) Per la liquidazione dell'indennizzo è considerata retribuzione quella percepita dall'infortunato per i titoli di cui sopra nei dodici mesi precedenti il mese in cui si è verificato l'infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché sia esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
- 5) L'assicurazione è estesa alle malattie professionali che si manifestino nel corso di validità della polizza e che provochino la morte o riducano l'attitudine generica al lavoro in misura maggiore del 10%.

Si intendono "malattie professionali" quelle riconosciute, per l'attività industriale esercitata dal Contraente, dal T.U. Infortuni sul lavoro citato e successive variazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, ferma l'esclusione delle lesioni da radiazioni atomiche di cui all'art. 2.2 lettera g).

Agli effetti della presente estensione di garanzia il Contraente dichiara che i dirigenti assicurandi non presentano alcuna manifestazione morbosa tale da farli ritenere affetti da qualsiasi malattia professionale; per eventuali ulteriori dirigenti da includere in polizza vale la medesima presunzione, salvo che il Contraente informi la Società sulle condizioni di salute dei singoli, per i quali dovrà comunque essere concordato un patto speciale.

Il periodo massimo per la valutazione del danno è stabilito in due anni dal giorno della denuncia della malattia.

6) Qualora l'invalidità permanente conseguente ad infortunio o malattia professionale - accertata con i criteri di indennizzabilità previsti all'art. 2.19 - renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, comporti una riduzione della capacità lavorativa generica non inferiore al 50% e l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente, la Società liquida l'intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.

7) Franchigie sulla invalidità Permanente.

In parziale deroga a quanto stabilito all'art. 2.12, si conviene quanto segue:

- la franchigia del 3% è annullata;
- la franchigia del 5% si applica sulla parte di capitale eccedente l'importo pari a 6 volte la retribuzione e comunque sulla parte di capitale eccedente € 259.000,00;
- la franchigia del 10% si applica sulla parte di capitale eccedente € 388.000,00.

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### 3.17 Forma con esclusione della franchigia iniziale

Qualora venga prescelta la presente condizione particolare, il disposto dell'art. 2.12 "Franchigia assoluta e differenziata sulla Invalidità permanente" viene abrogato e sostituito da quanto segue.

La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

- a. sulla parte di somma assicurata fino a € 60.000 non si applica alcuna franchigia;
- b. sulla parte iniziale di somma assicurata eccedente € 60.000 e fino a € 250.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- c. sulla parte di somma assicurata eccedente € 250.000 e fino a € 600.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente .
- d. sulla parte di somma assicurata eccedente € 600.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 15% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

Qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado pari superiore al 65% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.

### 3.18 Forma con franchigia assoluta del 5%

Il disposto dell'art. 2.12 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni viene abrogato e sostituito da quanto segue.

La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

Non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale. Se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

### 3.19 Forma con franchigia iniziale del 5% relativa al 15%

Il disposto dell'art. 2.12 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni viene abrogato e sostituito da quanto segue.

La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- b) sulla parte di somma eccedente € 250.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- c) se l'Invalidità permanente accertata è superiore al 15% della totale, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di Invalidità accertata alla somma assicurata per Invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia;
- d) se l'Invalidità permanente accertata è pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato.

**Allegato 1  
ELENCO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI**

**Classe Professionale A**

Agenti :

- di cambio o di borsa od immobili
- di commercio
- di investigazione
- di pubblicità, teatrali, di collocamento, cinematografici
- di assicurazione

Agricoltori che non prendono parte a lavori manuali

Antiquari senza restauro

Allevatori di animali che non prestano lavoro manuale

Amministratori

Archeologo che non partecipa a scavi

Architetti occupati prevalentemente in ufficio

Arredatori

Assistenti sociali (anche geriatrici)

Autotrasportatori, titolari di impresa che non prestano lavoro manuale

Avvocati - Procuratori Legali

Badanti

Bambini età prescolare (0-5 anni)

Benestanti senza particolari occupazioni

Barbieri

Biologi senza uso di sostanze chimiche

Benestanti senza particolari occupazioni

Bigliettai

Call center (addetto)

Cancelliere

Casalinghe

Cassieri (banca, cinema, teatro, ecc.)

Clero (esclusi missionari)

Commercialisti (liberi professionisti)

Consulenti aziendali

Corrieri (amministrativo)

Dentisti

Diplomatico

Dirigenti occupati solo in ufficio

Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accesso a cantieri, ponti, impalcature, ecc.

Disegnatori occupati solo in ufficio

Distributori automatici di carburante (gestori) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili

Enologi ed enotecnici

Erboristi

Estetisti / Truccatori

Farmacisti

Figurinista

Fotografi anche all'esterno esclusi fotoreporter all'estero

Galleristi (galleria d'arte)

Geologi occupati solo in ufficio

Geometri occupati solo in ufficio

Giornalisti: cronisti e corrispondenti esclusi inviati all'estero

Hostess di terra

Igienista dentale

Impiegati amministrativi in genere

Imprenditori in genere che non lavorano manualmente

Ingegneri occupati solo in ufficio

Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale

Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale

Interpreti

Istruttori di teoria di scuola guida

Magazzinieri - senza impiego di mezzi di sollevamento

Magistrati - Giudici

Manicure

Massaggiatori

Medici (esclusi effetti emanazioni radioattive per medici radiologi)

Militare (impiegato in ufficio mansioni amministrative no all'etero)

Musicisti

Negozi - Esercizi commerciali (proprietari od addetti) :

- abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti
- articoli in pelle, calzature
- giocattoli, articoli sportivi

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

- cartolerie, librerie
- articoli od apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali
- rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria
- tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori
- elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli igienico-sanitari : per tutti, esclusa l'installazione
- frutta e verdura,
- casalinghi
- bar, caffè, bottiglierie
- animali
- articoli religiosi
- Notai
- Odontotecnici
- Ostetriche
- Parrucchieri da donna
- Pedicure
- Pensionati
- Periti liberi professionisti
- Pittori (no impalcature)
- Pompe funebri (ufficio)
- Promotori finanziari
- Psicanalisti - Psicologi
- Puericultrici
- Revisore dei conti
- Ricevitoria lotto
- Sarti
- Scrittori
- Segretari comunali
- Sociologi
- Studenti
- Vetrinisti

### Classe Professionale B

- Agenti marittimi (commissario avaria)
- Agrimensori ed agronomi
- Albergatori
- Allenatori sportivi - Insegnanti di discipline sportive
- Allevatori di animali che prestano lavoro manuale (altri animali diversi da equini, ovini, suini)
- Ambulanti
- Animatori turistici / Disk Jockey
- Antiquari con restauro (vedi restauratori)
- Apicoltori
- Arbitri
- Architetti che accedono anche ai cantieri
- Armaioli (solo vendita)
- Armatori
- Attori, cantanti, direttori artistici
- Autisti di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanze, autofficine
- Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente
- Bagnini
- Bidelli
- Bigiotteria (lavorazione)
- Biliardi e biliardini, videogiochi (gestori di sale di)
- Biologi con uso di sostanze chimiche
- Callisti – podologi
- Cameraman (no estero)
- Camerieri
- Cantineri
- Cappellai -Guantai
- Casari
- Cave a giorno : proprietari od addetti che non lavorano manualmente
- Ceramiche, maioliche, porcellane (lavorazione)
- Cesellatori
- Cinematografi (operatori)
- Commessi viaggiatori - Piazzisti
- Concessionari auto-motoveicoli
- Cordami (lavorazione)
- Custodi / Guardarobieri / Uscieri
- Decoratori, intonacatori, stuccatori - solo a terra
- Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature
- Disegnatori con accesso ai cantieri
- Disinfestatori
- Disoccupati

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

Distributori automatici di carburante (gestori) con manutenzione, lavaggio e simili  
Dog Sitter  
Domestici/e / Collaboratori Familiari  
Ebanisti - Intarsiatori - Intagliatori di legno - Impagliatori (sedie - recipienti)  
Esattori - Ufficiali giudiziari  
Fattorini e messi  
Fiorai  
Fisioterapisti  
Fornai  
Fuochisti, addetti ad impianti di riscaldamento  
Geometri che accedono anche ai cantieri  
Giardinieri - Vivaisti - Orticoltori  
Gommisti  
Guardiacaccia - Guardiapesca - Guardie campestri  
Guide turistiche  
Imballatori  
Imbalsamatori  
Impiegati tecnici  
Indossatori/trici  
Infermieri diplomati / Paramedici  
Ingegneri che accedono anche ai cantieri  
Insegne : installazione fino a 4 mt. da terra  
Ispettori di assicurazione/bancari  
Istruttore di pratica di scuola guida  
Lavanderie, tintorie, stirerie (addetti)  
Linotipisti, litografi  
Liutaio  
Macchine da scrivere, calcolatrici e computer (riparazioni)  
Macellai (no macellazione)  
Maestro di sci  
Materassai  
Mediatori in genere  
Modellisti  
Modisti - Magliaie - Bustaie - Camiciaie  
Necrofori  
Negozi - Esercizi commerciali (proprietari od addetti) :  
- elettrodomestici, radio TV, mobili, articolo igienico-sanitari :compresa istallazione/ no antenne  
- ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli  
- oreficerie, orologerie, gioiellerie  
- panettiere, pasticcerie, gelaterie; per tutti compresa produzione propria  
- salumerie, rosticcerie, pescherie  
Orologiai (riparazione)  
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)  
Pastori  
Pellicciai  
Pittori : artisti su impalcature  
Pompe funebri (trasporto)  
Portavalori  
Postini - Pony express  
Pulizie, addetti (interni)  
Rammendatrici - Ricamatrici  
Registi cine/teatro/televisione  
Restauratori in genere  
Rilegatori di libri  
Riparatori radio TV  
Ristoratori (ristoranti, trattorie, pizzerie - proprietario ed addetti)  
Sagrestano  
Scenografo / Coreografo  
Scultori (anche intagliatori)  
Sindacalisti  
Tapezzieri  
Tessili (lavorazione)  
Topografi  
Uscieri - Portieri di stabili, di alberghi  
Vasai  
Veterinari  
Vigili urbani (senza uso di armi)

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### Classe Professionale C

Accalappiacani  
Allevatori di animali che prestano lavoro manuale (equini, bovini, suini)  
Analisti chimici  
Antennisti (installatori di antenne RADIO - TV)  
Ascensoristi  
Autisti di autobus pubblici e da turismo o di autocarri e motocarri senza carico e scarico  
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio, etc.  
Barcaioli  
Biciclette (vendite e riparazioni)  
Borse e pelletterie (fabbricazione di)  
Botanici  
Bronzo e rame (lavorazione)  
Calzolai  
Canestri (fabbricazione di)  
Cantonieri  
Carrozzeri di autoveicoli  
Cartiere (addetti)  
Cave a giorno senza uso di mine : proprietari od addetti che lavorano manualmente  
Chimici (fabbricazione)  
Collaudatori di autoveicoli - esclusi modelli da competizione  
Corniciai  
Corrieri con recapito  
Cromatori e nichelatori  
Cuochi  
Cuoio e pellami (lavorazione)  
Decoratori, intonacatori, stuccatori su impalcature o ponti  
Elettrauto  
Elettricisti che lavorano all'interno di edifici od a contatto con correnti a bassa tensione (600 V corrente continua e 400 V corrente alternata)  
Floricoltori  
Fonditori  
Fabbri solo a terra  
Fuochisti in impianti industriali  
Galvanoplastica (addetti)  
Geologi occupati anche all'esterno  
Giornalai  
Guardie notturne, giurate  
Idraulici solo all'interno di edifici od a terra  
Imbianchini (v. decoratori)  
Impiegati con accesso a cantieri o ambienti con sostanze tossiche  
Imprenditori edili che prendono parte a lavoro manuale  
Insegnante di equitazione  
Lucidatori (pelle, mobili, metalli)  
Macellai (si macellazione)  
Macchinisti di treno  
Maniscalchi - Stallieri  
Marinai  
Marmisti solo a terra  
Montatori meccanici  
Materie plastiche (stampaggio di)  
Meccanici  
Mobili (fabbricazione di)  
Mosaicisti solo all'interno dei prefabbricati  
Mugnai  
Netturbini - operatori ecologici  
Pavimentatori e piastrellisti  
Plastica - stampaggio lamiera plastica  
Pulizie, addetti (in esterni)  
Riscaldamento - installazione e/o riparazioni  
Saldatori (con lavorazione autogena od elettrica)  
Scalpellini non in cava  
Scaricatori portuale/doganale/mercati  
Soffiatori di vetro  
Specchi (lavorazione)  
Strumenti musicali (fabbricazione)  
Sughero (lavorazione)  
Tipografi  
Tornitori  
Vulcanizzatori  
Zincografi

## Condizioni di Assicurazione Nuova Infortuni Cumulativa

### Classe Professionale D

Agricoltori che prendono parte a lavori manuali  
Archeologo che partecipa a scavi solo nell'ambito della Unione Europea  
Armaiooli (produzione, riparazione, preparazione cartucce)  
Abbattitori di piante/boscaioli  
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico  
Autotrasportatori che guidano anche veicoli, con carico e scarico  
Bottai  
Carpentieri  
Cave a giorno con uso di mine : proprietari od addetti che lavorano manualmente  
Celluloide, plastica e simili (lavorazione)  
Demolitore di autoveicoli  
Edile acrobata  
Elettricisti che lavorano all'esterno di edifici e/o a contatto con correnti ad alta tensione  
Fabbri anche su impalcature e ponti  
Facchini  
Falegnami  
Fuochi d'artificio - lavorazione  
Gruisti  
Idraulici con accesso a ponti, impalcature e tetti  
Insegne : installazione oltre i 4 mt. da terra o su tetti  
Lattonieri anche su impalcature e ponti  
Marmisti anche su impalcature e ponti  
Miniere (addetti)  
Mosaicisti con accesso a ponti e impalcature  
Muratori  
Pescatori  
Spazzacamini  
Trattoristi / macchine movimento terra / Trivellatore  
Verniciatori su impalcature, tetti, esterno navi  
Vetrai  
Vigili del fuoco

### Classe professionale "R.D." (assicurabili solo con esplicita e preventiva autorizzazione della Società).

Ballerine professioniste  
Cameraman inviati speciali all'estero  
Fotoreporter all'estero  
Giornalisti inviati speciali all'estero  
Guide alpine  
Militari (anche Guardia Forestale)  
Missionari  
Palombari  
Poliziotti/Questori  
Skipper  
Sommozzatori / Palombari  
Speleologi  
Sport motonautici  
Sport agonistici